ESPOSTO-DENUNCIA
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI ……………………………..……

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………, nato/a a …………,,,,,,,,,,,,,……………..…, il ……………………………….., residente in ………………………………………………….., espone quanto segue.

La Corte Costituzionale, con sua sentenza n.1 del gennaio 2014, ha dichiarato incostituzionale la legge elettorale, detta “Porcellum”, per alcuni suoi contenuti.
A tale giudizio è stata mossa dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza del 17 maggio 2013 ha sollevato questioni di legittimità costituzionale su alcuni articoli della predetta legge elettorale, nel giudizio civile vertente fra alcuni Cittadini elettori e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, rilevando che essi non avevano potuto esercitare il diritto di voto, in senso conforme ai principi costituzionali del voto «personale ed eguale, libero e segreto» ed «a suffragio universale e diretto»-
La Corte di Cassazione ha censurato il fatto che le disposizioni della predetta legge elettorale determinano irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, provocando una alterazione degli equilibri istituzionali.
Esse, inoltre, recherebbero un meccanismo intrinsecamente irrazionale, che di fatto finirebbe con il contraddire lo scopo di assicurare la governabilità, addirittura rovesciando il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e compromettendo sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere, sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato.
Le censure rilevate dalla Corte di Cassazione sostanziano in modo evidente illeciti penali, fra cui l’”attentato ai diritti politici del cittadino”.
Sulla base delle considerazioni della Corte di Cassazione, incontrovertibili e inoppugnabili, perché basate su giudicati e su inequivocabili interpretazioni del diritto corrente, la Corte Costituzionale non ha potuto fare a meno di censurare anch’essa alcuni articoli della legge “Porcellum” , rilevando, peraltro, che il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto.
Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti.
La Corte Costituzionale, sulla base di quanto argomentato, in data 4 dicembre 2013, ha dichiarato:
1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
2) l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);
3) l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.
Sulla base di questo giudizio, era lecito attendersi che la Corte Costituzionale imponesse al Parlamento di predisporre in tempi brevi una nuova legge elettorale per rinnovare il Parlamento, ormai delegittimato.
Invece la Consulta, in cui i giudici sono in larga parte eletti dal Capo dello Stato e dal Parlamento (10 su 15) e quindi condizionati dal potere politico, hanno concluso affermando che:
1) è evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere;
2) essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984);
3) le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti;
4) del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali;
5) nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare.

In relazione al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale, il “Movimento Liberazione Italia”, costituitosi in data 8 aprile 2016 essenzialmente per ripristinare la legalità, libertà e democrazia nel nostro Paese, ha rilevato che:
1) la Corte di Cassazione, nel rimettere alla Corte Costituzionale il giudizio di legittimità sulla legge elettorale, ha rilevato alcune fattispecie criminose ben evidenti, nel momento in cui ha affermato che:
- alcune norme della legge elettorale contestata determinano “irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica”;
- altre provocano “alterazioni degli equilibri istituzionali”;
- altre ancora “rovesciano il risultato elettorale”;
2) le anomalie riscontrate sono molto gravi e a forte contenuto criminogeno, tali da compendiare la violazione di cui all’art. 294 del codice penale “Attentato contro i diritti politici dei cittadini”, che così recita: “Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico , ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”;
3) le valutazioni della Corte Costituzionale per far permanere in carica gli attuali parlamentari, sono al di fuori di ogni logica giuridica e mirano unicamente a conservare un regime politico, che tanti danni sta arrecando al popolo italiano, ciò desumendosi dall’esame di fatti e circostanze, che si concatenano in un disegno criminoso ben evidente:
- i Deputati e Senatori, attualmente in carica, si sono riuniti per la prima volta in seduta il 15 marzo 2013, a seguito dei risultati elettorali delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013;
- i Parlamentari sono stati eletti con la legge n. 270 del 21 dicembre 2005, denominata “Porcellum”;
- il 20 aprile 2013 è stato rieletto Presidente della Repubblica Napolitano;
- nel gennaio del 2014, come detto, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge “Porcellum”, che ha eletto questo Parlamento;
- per consentire al Parlamento di avere il tempo necessario per approvare una nuova legge elettorale, la stessa Corte ha dichiarato che l’ulteriore permanenza dei parlamentari poteva essere giustificata con il fatto che essi erano stati già proclamati eletti e in ossequio al principio della continuità dello Stato, motivazioni che sono state ampiamente criticate dalla dottrina e da parte di autorevoli magistrati;
- questa imbarazzante situazione di illegittimità poteva essere comunque tollerata se fosse stata limitata nel tempo;
- il 23 febbraio 2014 il Parlamento, non tenendo conto della sua precarietà, ha concesso la fiducia al governo Renzi;
- il 3 febbraio 2015, procedendo in questo percorso di irregolarità, è stato eletto Capo dello Stato Sergio MATTARELLA, che ha firmato la sentenza che di fatto ha delegittimato il Parlamento;
- il 20 gennaio 2016 è stata approvata dal Senato la legge di riforma di alcune norme costituzionali;
- il 12 aprile 2016 è stata approvata definitivamente la suddetta riforma dalla Camera dei Deputati;
- il 4 dicembre 2016, il Popolo, unico sovrano della Repubblica, ha rigettato ampiamente, in sede di referendum confermativo le riforme costituzionali compiute dal Governo, non condividendo essenzialmente l’oggetto della riforma, ma anche la precarietà degli organi proponenti.
Il disegno di destabilizzazione dello Stato appare ben chiaro.
Nel momento in cui la Cassazione, con ordinanza del 17 maggio 2013, ha rilevato i gravi reati commessi dai parlamentari che hanno approvato la legge elettorale, denominata “Porcellum”, la Corte Costituzionale - si ripete formata da giudici non togati politicizzati - non potendo non accogliere la richiesta di illegittimità costituzionale della Suprema Corte, è corsa ai ripari inventandosi motivazioni per far permanere parlamentari, messi fuori gioco in modo chiaro e incontrovertibile.
Il Presidente della Repubblica dell’epoca, Giorgio NAPOLITANO, rieletto da un parlamento di delegittimati, non può non aver diretto dall’alto questa operazione, che si pone contro ogni norma di diritto, assecondando il giudizio della Corte Costituzionale.
Le sue responsabilità sono ben evidenti, dato che egli doveva subito, con messaggio diretto alle Camere, invitarle perentoriamente ad approvare una nuova legge elettorale e ad andare a nuove elezioni, per porre in tempi brevi in regola il Parlamento.
Peraltro, un Parlamento, così gravemente delegittimato, poteva meglio essere indotto ad approvare leggi e decreti, che si ponevano contro gli interessi del Popolo Italiano, soprattutto nel campo internazionale, costringendolo a tollerare comportamenti dell’Unione europea, gestita da Burocrati, non eletti da alcuno e con metodi di certo non in linea con le regole democratiche.
Chi ha ordito questo disegno criminoso?
Meraviglia un fatto: i giudici di Milano, che nel 1992 denunciarono, nella famosa inchiesta denominata “Tangentopoli”, parlamentari e ministri, di fatto seppellendo il connubio DC-PSI, nel 2013 respinsero la più che legittima richiesta dei cittadini di ripristinare le regole della democrazia nella elezione del Parlamento.
I giudici di Milano non se la sono sentita di seppellire l’attuale regime. Quali sono le reali ragioni di tale comportamento, che dovrebbero essere indagate per verificare fino a che punto la magistratura è politicizzata e condiziona gli eventi politici nel nostro Paese?
Sta di fatto che questa volta è la Cassazione che si assume l’onere di rilevare gravi delitti, che la Corte Costituzionale ha in definitiva minimizzato.
Il Presidente del Collegio giudicante, Ugo Vitrone ha firmato l’ordinanza per un mero ed evidente atto di giustizia? Oppure la magistratura, nel suo insieme, non ne può più di tollerare simili abusi e prevaricazioni e ha dato un forte segnale a tutto il potere politico?
Questo segnale non è stato raccolto dalle altre Istituzioni dello Stato, che sembrano attendere altre indicazioni per la stabilizzazione dello Stato, che ha perso negli ultimi anni credibilità e affidabilità, sia interna che internazionale.
I delitti sono davanti agli occhi di tutti: il Capo del Governo, Matteo RENZI, con i suoi Ministri e Sottosegretari, e il Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, hanno ottenuto la fiducia il primo e l’elezione il secondo da parlamentari non legittimati a svolgere atti di straordinaria amministrazione, essendo colpiti da una sentenza della Corte, che doveva essere attuata in tempi brevi.
A ciò va aggiunto che il 12 dicembre 2016 si è costituito il governo Gentiloni, che è una copia dell’esecutivo di Renzi, abusivo come quest’ultimo.
Queste alte cariche dello Stato risultano prive dei necessari requisiti di legittimità per svolgere pienamente il loro mandato, per cui possono essere considerati dei simulacri sia sotto il profilo giuridico, politico, che istituzionale, cioè un’apparenza che non rinvia ad alcuna realtà sotto-giacente e pretende di valere per quella stessa realtà.
Essi risulterebbero ricoprire cariche pubbliche in modo abusivo.
Per quale motivo Governo e Capo dello Stato sono rimasti a ricoprire i loro incarichi?
Come si è detto, ciò è da collegare alla decisione della Corte Costituzionale, che, dopo aver dichiarato incostituzionale la legge che ha eletto deputati e senatori, ha motivato in modo non condivisibile e infondato la loro ulteriore permanenza come parlamentari.
Giova qui citare il commento sulla sentenza della Corte Costituzionale del gennaio 2014 di Giovanni Guzzetta, Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma Tor Vergata:
“Problematiche appaiono, le conclusioni tratte dalla sentenza in ordine agli effetti nel tempo della declaratoria di illegittimità costituzionale. La Corte infatti afferma: "È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.
Se ciò è senz'altro indubitabile quanto agli atti precedentemente compiuti dalle Camere, i cui effetti si siano ormai esauriti, appare più problematico condividere la conclusione che nessuna conseguenza discenda rispetto allo status dei parlamentari e agli ulteriori atti che verranno compiuti.
Sebbene, infatti, la Corte affermi che i rapporti legati al procedimento elettorale sarebbero ormai esauriti, in quanto "le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti", tale conclusione non convince del tutto.
Affermare, infatti, che l'istituto della proclamazione determini l'"esaurimento" dei rapporti sorti con il procedimento elettorale pone una serie di interrogativi. Il primo è quello relativo a quanto previsto dell'art. 66 Cost. in tema di giudizio sui titoli di ammissione e sul procedimento elettorale (cfr. 115 del 1972 e 259 del 2009) e, in particolare, alla funzione del giudizio di convalida. Se, infatti, il procedimento elettorale e i relativi rapporti si ritenessero "esauriti" ai sensi dell'art. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, sarebbe da ritenere inammissibile la possibilità di rimettere in questione quei rapporti in base ad un intervento di un successivo organo, quale la giunta per le elezioni. Inoltre, sembra difficile sostenere che la proclamazione operata da organi pur sempre amministrativi nel caso delle elezioni per il Parlamento abbia degli effetti preclusivi definitivi, che invece sono in re ipsa negati alla proclamazione per altre categorie di elezioni (europee, regionali, provinciali, comunali).
Né vale invocare - per sostenere la piena legittimità giuridica e politica del Parlamento - l'argomento della continuità dello Stato, citando le norme in materia di prorogatio delle Camere. Queste ultime, infatti, sono semmai prova della conclusione opposta, che, cioè, in quanto ormai sciolte o cessate le Camere vedono i propri margini di operatività depotenziati e limitati alla ordinaria amministrazione e a situazioni di emergenza non rinviabili al successivo Parlamento. Pertanto, a parere di chi scrive, l'argomento della continuità dello Stato avrebbe dovuto essere invocato semmai per attenuare gli effetti retroattivi della sentenza, nel senso di consentire al Parlamento, malgrado il travolgimento degli esiti elettorali discendenti dalla decisione, di operare, seppure in condizioni depotenziate, per compiere gli atti strettamente necessari a ripristinare quanto prima la legalità costituzionale violata”.
Su questa stessa linea si sono collocati diversi Presidenti emeriti della Corte costituzionale, alti magistrati, in servizio e in quiescenza, nonché la dottrina prevalente, che hanno concordato nel ritenere i suddetti governanti e parlamentari abusivi e non più idonei a ricoprire le più alte cariche dello Stato.
La motivazione della Corte sulla ulteriore permanenza dei suddetti governanti e parlamentari è manifestamente infondata e, conseguentemente, illegittimo è l’ordine impartito a tutte le Autorità dello Stato, dalla Magistratura alle Forze Armate e di Polizia, di continuare a prestare obbedienza ai suddetti governanti e parlamentari.
Non va sottaciuto il fatto che, sulla base dell’art. 4, comma 5, della legge 382 del 1978, il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le Istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine.
A tale dovere soggiacciono anche i magistrati.
Va, peraltro, riferito che dal gennaio 2014 essi hanno indebitamente percepito circa 1 miliardo di euro, in stipendi e indennità varie, che debbono essere restituite nelle previste forme di legge o a seguito di processi.
A carico dei governanti e parlamentari si possono rilevare i reati di associazione a delinquere, usurpazione di potere politico, attentato ai diritti politici del cittadino e altri contro la personalità dello Stato.
Non si può dimenticare che l’art. 52 della Costituzione impone alle Forze Armate di informare i loro ordinamenti allo spirito democratico della Repubblica. E al cittadino il sacro dovere di difendere la Patria.
La difesa della Patria non si fa solo con le armi, ma anche tutelando la sovranità del popolo, la legalità e la democrazia.
Ciò che sorprende è il fatto che l’attuale Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, ha sottoscritto, quando era membro della Corte Costituzionale, la sentenza con cui si è dichiarata incostituzionale la legge che ha eletto il Parlamento. Poi, con una incoerenza inaudita, ha accettato di essere eletto Capo dello Stato proprio dai deputati e senatori da lui medesimo delegittimati.
Non si può escludere che il parlamento degli abusivi abbia eletto Mattarella proprio per il fatto che egli era uno dei giudici della Corte Costituzionale che li aveva delegittimati al fine di legittimarsi davanti agli occhi al Paese.
Il delitto commesso sarebbe quindi più grave, sia per gli abusivi che per Sergio MATTARELLA, che si è reso disponibile per una simile operazione.
Si vive in uno stato di totale confusione normativa e costituzionale, che sta mettendo a repentaglio i valori della nostra democrazia e la stessa stabilità dello Stato.
Il Popolo Italiano ravvisa nella ulteriore permanenza delle suddette cariche dello Stato condotte delittuose, la cui perpetuazione fa derivare danni incalcolabili all’economia nazionale e all’assetto democratico del Paese.
Il procedimento penale, che si andrà a delineare, riguarda:
- il Capo dello Stato, Sergio MATTARELLA;
- il suo predecessore, Giorgio NAPOLITANO;
- l’attuale Capo del Governo, Paolo GENTILONI;
- il suo predecessore Matteo RENZI;
- i Ministri Angelino ALFANO, Domenico MINNITI, Andrea ORLANDO, Roberta PINOTTI, Pietro Carlo PADOAN, Carlo CALENDA, Maurizio MARTINA, Gianluca GALLETTI, Graziano DELRIO, Giuliano POLETTI, Valeria FEDELI, Dario FRANCESCHINI, Beatrice LORENZIN, Anna FINOCCHIARO, Maria Anna MADIA, Enrico COSTA, Claudio DE VINCENTI, Luca LOTTI;
- il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Elena BOSCHI;
- i precedenti Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari del governo Renzi;
- i deputati e senatori, eletti con la legge Porcellum:
Di recente Il Presidente Mattarella ha invitato con un vero e proprio ultimatum il Parlamento ad approvare la nuova legge elettorale per andare in tempi brevi a nuove elezioni, ciò al fine di evitare ulteriori gravi sofferenze alle Istituzioni della Repubblica.
Siamo in una grave situazione di insostenibilità giuridica, che si perpetua nel tempo, con grave rischio per le libere e democratiche Istituzioni della Repubblica.
Premesso quanto sopra, espongo i fatti indicati per gli eventuali reati che si vorranno ravvisare nei comportamenti degli attuali governanti e parlamentari.

Data………….. Località,………….

 Firma